

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50%, DI N. 5 (CINQUE) ISTRUTTORI DI CATEGORIA "C1" - RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**VISTO** l'art. 20 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" del D.lgs. n. 75/2017 e s.m.i., che detta speciali disposizioni in materia di superamento del precariato;

**VISTA** la D.G.R. n. 676 del 14/10/2022, inerente l'approvazione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), di cui la Programmazione del fabbisogno di personale della Regione Basilicata triennio 2022-2024 costituisce apposita sezione dedicata all'organizzazione e al capitale umano;

**VISTE** le Circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che ha dettato gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato;

**VISTA** la D.G.R. n. 462 del 09/07/2020, inerente l'approvazione delle modalità di svolgimento delle procedure selettive relative alle stabilizzazioni ed alle progressioni verticali;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 11BB.2022/D.00642 del 16/12/2022, inerente l'approvazione del presente bando di concorso;

**RENDE NOTO**

È indetta procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata alla individuazione di n. 5 istruttori, così come determinato nel PTFP 2022-2024 quale sezione dedicata del PIAO approvato con la D.G.R. n. 676 del 14/10/2022, da assumere con contratto a tempo indeterminato e parziale al 50%, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e s.m.i., meglio esplicitati all'art. 1 del presente bando.

Le modalità di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Nello svolgimento della procedura concorsuale si tiene conto delle linee guida sulle procedure concorsuali, approvate con la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione.

**ARTICOLO 1  
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che possiedono tutti i seguenti requisiti:

- a) risultino titolari, successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187, di un contratto di lavoro flessibile con la Regione Basilicata.
- b) abbiano maturato, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2013 e il 31 agosto 2021, almeno tre anni - anche non continuativi - di contratto sottoscritto con la Regione Basilicata;
- c) siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) non risultino titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione alla data di pubblicazione del bando.

2. Ai fini dell'ammissione è richiesto, inoltre, alla data di pubblicazione del presente bando, il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a quella del collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici;

b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione europea, salvo le eccezioni di legge (i candidati cittadini di Stati membri dell'Unione Europea devono possedere anche il requisito del godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza, nonché un'adeguata conoscenza della lingua italiana);

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso, compatibilmente con lo stato di disabilità.

e) non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le vigenti leggi, l'accesso all'impiego presso una pubblica amministrazione. In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate per le conseguenti valutazioni da parte dell'amministrazione in base alla normativa vigente;

f) non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico.

3. Ai fini dell'integrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), sono esclusi i servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, i contratti di somministrazione di lavoro e i contratti di lavoro a tempo determinato aventi per oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere anche al momento della eventuale assunzione.

5. I candidati privi di uno dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 sono esclusi, in qualunque momento, con provvedimento motivato, dalla procedura concorsuale.

## **ARTICOLO 2**

### **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, pena esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - concorsi ed esami. Il bando è contestualmente pubblicato sul B.U.R e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

2. Al fine della presentazione della candidatura i candidati dovranno assicurarsi di:

a) essere in possesso di carta nazionale dei servizi, oppure di identità digitale SPID di secondo livello;

b) avere la disponibilità di una casella personale di posta elettronica certificata (PEC).

3. L'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta compilando on line il "formulario di domanda", presente sul portale istituzionale all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it> - sezione "Avvisi e Bandi" e firmata elettronicamente ai sensi dell'art. 21 del codice amministrazione digitale.

4. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate seguendo la specifica procedura informatica presente sul sito istituzionale della Regione Basilicata nella sezione "Avvisi e Bandi" alla pagina dedicata al concorso utilizzando le istruzioni per candidarsi *on line* reperibili negli allegati al bando.

5. Le domande telematiche regolarmente inoltrate saranno automaticamente acquisite al protocollo generale dell'Amministrazione con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti della domanda, in caso di discordanza, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informatico.

6. Nella domanda il candidato deve indicare, correttamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata attivo, dove ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errato indirizzo della PEC.

7. Le domande inviate all'Amministrazione con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo non saranno prese in considerazione.

8. I candidati diversamente abili ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione alla propria necessità, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire al responsabile del procedimento, entro il decimo giorno precedente lo svolgimento della prova stessa, certificazione dell'Azienda sanitaria competente che specifichi i tempi aggiuntivi necessari.

9. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, fatti salvi i diversi termini fissati per i requisiti di cui all'art. 1 comma 1, lettere a) e b), e tenuto conto di quanto previsto nelle Circolari del Ministro della pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018.

10. La mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione prescritti dal bando comporta l'esclusione dal concorso.

### **ARTICOLO 3 DICHIARAZIONI**

1. Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo il modello rinvenibile nel sistema informatico, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

b) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea) e il godimento dei diritti politici e civili, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

c) di non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le vigenti leggi, l'accesso all'impiego presso una pubblica amministrazione. In caso contrario, di indicare le eventuali condanne penali riportate per le conseguenti valutazioni da parte dell'amministrazione in base alla normativa vigente;

d) il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 20 comma 2, lettere a) e b), del D.lgs. n. 75/2017 e s.m.i., indicando espressamente la Direzione Generale regionale, la tipologia del contratto di lavoro flessibile, la durata dei rapporti contrattuali fatti valere ai fini dell'ammissione;

e) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

f) di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione e di essere consapevole che tale condizione deve sussistere anche all'atto della eventuale assunzione;

g) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché

di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

h) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, l'Istituzione scolastica che lo ha rilasciato, la votazione conseguita;

i) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. I titoli devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva;

j) l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausilio e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame;

k) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n.2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

l) di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione con contestuale informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del proprio fascicolo concorsuale;

m) di conoscere ed accettare incondizionatamente le prescrizioni del bando.

2. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., l'esperienza professionale maturata, con indicazione dei periodi di vigenza del contratto o dei contratti, i titoli culturali e gli altri titoli posseduti e rientranti tra quelli oggetto di valutazione di cui al presente bando. Il candidato è tenuto a dare una descrizione chiara e completa dei titoli valutabili posseduti, sì da consentire alla Commissione esaminatrice di poterli valutare ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi; pertanto, i titoli dichiarati in modo generico non saranno presi in considerazione dalla Commissione esaminatrice.

3. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

4. I candidati, inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intervenuta successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione.

#### **ARTICOLO 4**

##### **COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale *p.t.* della Direzione Generale Risorse umane Organizzazione e Affari generali successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

#### **ARTICOLO 5**

##### **PROCEDURA CONCORSALE**

1. Il concorso è per titoli ed esame scritto.

2. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 40 punti, così ripartiti:

- a) n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
- b) n. 10 punti per la valutazione dei titoli.

## **ARTICOLO 6 PROVA SCRITTA**

1. La prova scritta è a contenuto teorico pratico e consisterà nella proposizione di una serie di quesiti a risposta sintetica su ciascuno degli ambiti di cui alle lettere che seguono, tra i quali il candidato sceglierà quelli da svolgere:

- a) legge n. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni;
- b) decreto legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- c) decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
- d) CCNL comparto Funzioni locali;
- e) responsabilità ed obblighi dei dipendenti pubblici - Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e dei dipendenti regionali (decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e successive modificazioni).

2. La prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

## **ARTICOLO 7 SVOLGIMENTO, DIARIO E SEDE DELLA PROVA**

1. L'elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata Sezione nella sezione “Avvisi e Bandi” alla pagina dedicata al concorso, ove saranno indicate modalità, sede, data o ora di svolgimento della prova di concorso.

2. La prova di esame potrà svolgersi in presenza oppure in modalità telematica e, comunque, nel rispetto delle le misure sicurezza ove sia necessario attenersi in ragione della emergenza COVID-19.

3. La prova di esame non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

4. Le modalità di svolgimento e la convocazione saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale sezione “Avvisi e Bandi” alla pagina dedicata, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, con valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Con le stesse modalità sono rese note le eventuali modifiche del calendario e/o della sede delle prove e le eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio correlate alla tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica.

6. I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi alle prove all'indirizzo e nel giorno indicati nella PEC muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione, da qualsiasi causa determinata, nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova scritta comporta l'esclusione dal concorso.

7. I candidati non possono introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari o altri apparecchi elettronici o altri strumenti informatici, né libri, pubblicazioni, appunti o altri documenti. È consentito l'uso di codici e di testi normativi purché non commentati. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

## **ARTICOLO 8 VALUTAZIONE DEI TITOLI**

1. I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:

- a) titolo di studio (max 3 punti);
- b) esperienza professionale maturata presso la Regione Basilicata (max 5 punti);
- c) altri titoli (max 2 punti).

**A) "titoli di studio", max punti 3, attribuibili in relazione al voto conseguito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, secondo la seguente tabella:**

- 3 punti: voto pari a 100/100 (o 60/60) ed eventuale lode;
- 2,5 punti: voto da 96 a 99/100 (o da 58 a 59/60)
- 2,0 punti: voto da 91 a 95/100 (o da 55 a 57/60);
- 1,5 punto: voto da 81 a 90/100 (o da 49 a 54/60)
- 1 punto: voto da 71 a 80/100 (o da 43 a 48/60)
- 0,5 punti: voto da 61 a 70/100 (o da 37 a 42/60);
- 0 punti: voto da 60/100 (o 36/60).

**B) "esperienza professionale maturata presso la Regione Basilicata", max punti 5:**

È valutabile l'esperienza professionale maturata, anche anteriormente al 1° settembre 2013, con contratti di lavoro flessibile, di qualsiasi tipologia e anche non continuativi, sottoscritti direttamente con la Regione Basilicata con il seguente punteggio:

- punti 0,06 per mese. Le frazioni di mese, pari almeno a 15 giorni, sono valutate come mese intero. Quelle inferiori a 15 giorni non danno diritto ad alcun punteggio.

Non sono valutabili i 3 anni che costituiscono requisito di accesso, i servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, i servizi prestati con contratti di somministrazione di lavoro, quelli prestati in favore di soggetti terzi aventi contratti di servizio con l'Amministrazione regionale e, infine, con contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali.

**C) "altri titoli", max punti 2 così attribuibili:**

- titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso (laurea o diploma di laurea/laurea specialistica/magistrale conseguita presso Università italiane o estere, comunque riconosciute dall'ordinamento italiano): punti 1;
- dottorato di ricerca, diploma di specializzazione post laurea conseguito presso Università italiane o estere, comunque riconosciute dall'ordinamento italiano, diploma di Master universitario conseguito presso Università italiane o estere o presso Consorzi universitari, comunque riconosciute dall'ordinamento italiano, ai sensi del D.M. n. 270/2004, oppure, se antecedente, avente una durata di almeno 1200 ore: punti 0.5 per ognuno fino ad un massimo di punti 1;
- abilitazione all'esercizio della professione conseguita successivamente al diploma: punti 1.

2. Sono valutabili i titoli posseduti e i periodi lavorativi maturati alla data di pubblicazione del presente bando.
3. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
4. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli è comunicato ai candidati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.

## **ARTICOLO 9**

### **FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. La Commissione esaminatrice, espletata la selezione, procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto, sommando il punteggio conseguito per i titoli al punteggio conseguito nella prova.
2. In caso di parità di punteggio, trovano applicazione i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni. I titoli devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e sono valutabili solo ove espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
3. I candidati classificati a pari merito nella graduatoria finale, ove abbiano indicato il possesso di uno di detti titoli, verranno invitati a produrre, entro il termine perentorio fissato nella richiesta, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli inerenti allo stato familiare, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di pubblicazione del bando.
4. Con successiva determinazione dirigenziale dell'Ufficio Risorse umane e Organizzazione saranno approvati la graduatoria definitiva ed i verbali delle operazioni della procedura concorsuale.
5. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata nella sezione "Avvisi e Bandi" alla pagina dedicata al concorso.

## **ARTICOLO 10**

### **ASSUNZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50%, secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nella categoria C.
3. Il trattamento economico spettante al personale assunto è quello previsto per la categoria C, trattamento economico tabellare iniziale C1, del CCNL del comparto Funzioni Locali vigente alla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro, parametrato alla prestazione lavorativa richiesta per i rapporti a tempo parziale oggetto del presente concorso.

4. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia e dei candidati che, alla data di assunzione, risultino già dipendenti a tempo indeterminato di altra pubblica amministrazione.

5. I candidati dichiarati vincitori, convocati a mezzo PEC, sono tenuti a presentarsi personalmente presso la Regione Basilicata - Ufficio Risorse umane ed Organizzazione in modo perentorio nel giorno indicato nella convocazione.

6. Il candidato vincitore che non assume effettivo servizio nel giorno indicato dall'Amministrazione è dichiarato decaduto e il contratto individuale di lavoro, ancorché stipulato, si intende risolto, fatti salvi eccezionali e giustificati motivi tempestivamente comunicati dall'interessato stesso. In tal caso, il termine fissato per l'assunzione in servizio può essere prorogato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale per non più di 30 giorni, salvo i casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio.

7. Secondo quanto prescritto dall'articolo 35, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il vincitore del concorso pubblico dovrà permanere nei ruoli della Regione Basilicata quale sede di prima destinazione, per un periodo non inferiore ad anni 5.

8. Il candidato vincitore sarà sottoposto ad accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. L'idoneità alle mansioni proprie del posto a concorso è requisito indispensabile per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

9. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria in caso di scorrimento di quest'ultima.

## **ARTICOLO 11 ACCESSO AGLI ATTI**

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione con contestuale informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

## **ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informano i candidati alla presente procedura concorsuale che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza.

2. Gli stessi dati verranno raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione.

3. In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.



4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.

5. Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati da parte del Titolare del trattamento, del Designato al trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla procedura concorsuale- ivi compresa la Commissione esaminatrice - opportunamente autorizzati ed istruiti. I dati personali in questione sono trattati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

6. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata, con sede in Viale Vincenzo Verrastro, n. 4 - 85100 POTENZA, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Risorse umane e Organizzazione in qualità di Designato del trattamento ai sensi della D.G.R. n. 540 del 19 luglio 2021, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti ai seguenti indirizzi:

- e-mail [ufficio.personale@regione.basilicata.it](mailto:ufficio.personale@regione.basilicata.it)
- PEC [ufficio.risorse.umane@cert.regionebasilicata.it](mailto:ufficio.risorse.umane@cert.regionebasilicata.it)

7. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali possono altresì essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del precitato Regolamento.

9. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono: Viale V. Verrastro n. 6 - 85100, Potenza (e-mail: [rpd@regione.basilicata.it](mailto:rpd@regione.basilicata.it) PEC: [rpd@cert.regionebasilicata.it](mailto:rpd@cert.regionebasilicata.it) ).

### **ARTICOLO 13**

#### **NORME FINALI E DI RINVIO**

1. L'efficacia della graduatoria è determinata ai sensi dell'art. 20, comma 10, della legge regionale n. 12/1996 e sue successive modificazioni.

2. È facoltà dell'Amministrazione procedere alla revoca del presente bando nonché alla proroga, riapertura o sospensione dei termini di scadenza, laddove sussistano motivate ragioni di interesse pubblico.

3. Ai candidati non compete, in ogni caso, alcun indennizzo, né rimborso di spesa per l'accesso alle prove d'esame, per la permanenza sul posto e per l'espletamento delle stesse.

4. L'Amministrazione regionale si riserva altresì il diritto di non procedere alla copertura dei posti anche dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito.

5. In particolare, le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente bando sono subordinate alla compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'Ente, nonché al rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione che saranno in vigore all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro e, altresì, all'esito della procedura di cui all'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001.

6. Per quanto non specificamente previsto nel presente bando si rinvia al D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed alla normativa vigente in materia concorsuale.

7. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

8. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

9. L'Amministrazione si riserva analogha facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

#### **ARTICOLO 14** **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, Il Responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il funzionario dell'Ufficio Risorse umane e Organizzazione incaricato della Posizione Organizzativa n. 43 "Selezione e sviluppo risorse umane".